

CONTRIBUTO UNIFICATO



20289/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8889/2007

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 20289

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 3635

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Ud. 12/06/2014
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

AM

SENTENZA

sul ricorso 8889-2007 proposto da:

VALLE DELL'AGNO VIAGGI DI CRIVELLARO MARIO, in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
 CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
 rappresentata e difesa dagli avvocati MORELLO
 GIANLUCA, RUGGERO CASTEGNARO, giusta procura a
 margine del ricorso;

2014
1232

- ricorrente -

contro

BOSCOLO TOURS S.P.A. (p.i. 05277381009), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TROIANO RICCARDO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., FALLIMENTO DELLA VALLE DELL'AGNO VIAGGI DI CRIVELLARO MARIO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 64/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo.



Svolgimento del processo

La ditta "Valle dell'Agno Viaggi di Crivellaro Mario" ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, resa pubblica il 2 febbraio 2007, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 26 ottobre 2006 con la quale era stata dichiarata fallita. La Corte di Venezia ha ritenuto che, risultando il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato in data anteriore a quella (16.7.2006) di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs.n.5/2006, la sentenza di fallimento avrebbe dovuto, ex art.150 del Decreto delegato, essere impugnata mediante lo strumento -previsto dalla legge previgente- della opposizione dinanzi al tribunale, e non mediante il proposto appello.

Al ricorso resiste con controricorso il creditore istante Boscolo Tours s.r.l. Non hanno svolto difese gli intimati Curatela del fallimento della ricorrente e Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.150

D.Lgs.n.5/2006 e 18 L.fall.), rilevandosi in sintesi che nella specie la sentenza di fallimento è stata depositata in data (26 ottobre 2006) successiva a quella (16 luglio 2006) di entrata in vigore del D.Lgs.n.5/2006, sì che -ancorchè la sentenza abbia accolto istanze depositate in data anteriore al 16 luglio 2006- la sua impugnazione deve ritenersi regolata dalla nuova disciplina dell'art.18 l.fall. introdotta dal Decreto, che per l'appunto prevede l'appello.

La doglianza è fondata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr.ex multis: n.7471/08; n.20551/09; n.22111/10), la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all'art.150 D.Lgs.citato (secondo la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del Decreto delegato, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore) deve essere interpretata restrittivamente -in quanto norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina di cui all'art.11 disp.sulla legge in



generale- nel senso di circoscrivere la residua portata delle norme previgenti alla sola definizione dei ricorsi (proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare, laddove la sentenza dichiarativa di fallimento, aprendo una nuova fase del procedimento concorsuale, deve rispettare (nel contenuto e nella forma) il novellato disposto dell'art.16 l.fall. e la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, quindi (nella specie) avvalendosi non più della opposizione dinanzi al tribunale, bensì dell'appello.

Am

A tale orientamento -dal quale non vi è ragione per discostarsi- non si è conformata la sentenza impugnata, che dunque va cassata (restando assorbito il secondo motivo denunziante il vizio di motivazione sul merito dell'opposizione), con rinvio alla Corte di Venezia che provvederà ad esaminare il gravame proposto e regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla

Corte d'appello di Venezia in diversa composizione,
anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione prima civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 12 giugno 2014

L'estensore



Il presidente



Depositato in Cancelleria

■ 25 SET 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

